

CONSIGLIO DI ISTITUTO

1.1 Struttura e durata

E' composto da 19 membri:

5 membri di diritto:

- Direttore didattico
- Direttrice scuola primaria
- Direttrice scuola dell'infanzia
- Direttore amministrativo
- Rappresentante legale della Congregazione

14 membri eletti

- 6 genitori: Presidente Consiglio d'Istituto, 4 rappresentanti dei genitori, Presidente Associazione Genitori
- 2 alunni delle scuole superiori (liceo classico e scientifico)
- 5 docenti
- 1 non docente.

Genitori

Tra i rappresentanti di tutte le classi - eletti dai genitori delle singole classi e ratificati dall'Assemblea dei genitori - vengono eletti 6 genitori che entrano a far parte del Consiglio d'Istituto e nello stesso tempo costituiscono il Comitato esecutivo dell'Associazione genitori, organo dotato di Statuto proprio ed operante nella scuola fin dal 1964; vi fanno parte tutti i genitori. I genitori designati sono il presidente dell'Associazione, 1 genitore della scuola superiore, 1 della scuola media, 1 della scuola primaria, 1 della scuola materna.

Il genitore che svolgerà le funzioni di Presidente del Consiglio di Istituto, viene eletto dall'Assemblea dei Genitori.

Alunni

I due alunni delle scuole superiori vengono eletti, nella proporzione indicata, tra gli allievi dell'Istituto secondo le normative vigenti.

Docenti

I rappresentanti del personale docente vengono eletti dal Collegio dei Docenti nel proprio ambito. Coloro che nel corso del triennio perdano i requisiti di eleggibilità, vengono sostituiti dai primi non eletti. Ove questo sistema non possa essere materialmente adottato, il Consiglio dei docenti provvede, limitatamente agli elementi mancanti, a nuova o nuove designazioni. Eletti dal Collegio docenti, 1 per ogni livello scolastico (scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, liceo classico, liceo scientifico).

Non docenti

Il rappresentante del personale non docente viene eletto tra gli addetti del settore.

Il Consiglio d'Istituto dura in carica tre anni scolastici e continuerà a svolgere le proprie funzioni fin quando sarà insediato il nuovo Consiglio. Il mandato dei rappresentanti degli alunni è annuale, quello dei genitori condizionato dalle elezioni annuali del Comitato esecutivo dell'Associazione genitori

1.2 Funzioni

Il Consiglio di Istituto adotta gli indirizzi generali delle attività scolastiche e determina le forme di autofinanziamento.

Esso prende visione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e indica le priorità in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico.

Il consiglio di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di classe, ha potere deliberante per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

- adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima;
- acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librerie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
- adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
- criteri generali per la programmazione educativa;
- criteri per la programmazione e l'attuazione dei corsi di recupero e di sostegno, di attività extrascolastiche, con particolare riguardo alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
- promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
- partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'istituto.

Il consiglio di Istituto indica, altresì, i criteri generali relativi all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali.

Delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio dei Docenti, le iniziative dirette all'educazione della salute.

1.3 Riunioni

Le riunioni del Consiglio d'Istituto hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. Il Consiglio viene convocato dal Presidente all'inizio e alla fine della attività didattica e, durante l'anno, qualora se ne ravvisi la necessità, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Le riunioni richiedono, per la loro validità, la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.